

Decreto nazionale - nuovi requisiti per l'etichettatura


Il 30.06.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **nuovo DM n. 229771 del 20.05.2022** che abroga il DM n. 6793 del 18.07.2018, il DM n. 11954 del 30.07.2020 e il DM n. 34011 del 08.05.2018.

L'articolo 11 del nuovo decreto riguarda i requisiti di etichettatura. L'obiettivo del legislatore era quello di semplificare le modalità di etichettatura dei prodotti biologici e di adeguarle il più possibile ai requisiti della normativa europea. L'articolo 11 stabilisce che:

- *Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla 'IT', seguita dal termine 'BIO', seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*
- *Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.*
- *Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.*

In sintesi ci sono due **importanti modifiche**: le seguenti informazioni sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti biologici non sono più obbligatorie:

- codice operatore (operatore controllato n. XXXX)
- la dicitura "organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf".



Il codice operatore non deve più essere indicato in etichetta, anche se rimane come elemento di identificazione e di rintracciabilità dell'impresa. Rimane invariato l'obbligo di indicare il codice dell'organismo di controllo (IT BIO XXX) dell'azienda che applica fisicamente le etichette sull'imballaggio.

Cosa succede ai prodotti già etichettati ed alle etichette stampate prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto?

I prodotti biologici etichettati in conformità al precedente Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere commercializzati fino al completo esaurimento delle scorte e le etichette già stampate prima dell'entrata in vigore del decreto possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.

Informazioni dettagliate e download del logo biologico dell'UE sono disponibili al seguente link:
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it

Si prega di notare che le etichette nuove oppure modificate devono essere inviate ad ABCERT prima dell'approvazione finale dell'etichetta.

In allegato vi inviamo il nuovo decreto ministeriale nazionale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.